



Regolamento scolastico

Organizzazione dell'Istituto

Generalità

Art. 1 – 2

Organi di conduzione

Art. 3 – 6

Organi di rappresentanza

Art. 7

Norme concernenti i genitori

Art. 8 – 14

Norme per gli allievi

Art. 15 – 16

Norme per i genitori

Art. 17 – 22

Norme varie

Art. 23 – 32

Servizi scolastici

Art. 33 – 38

Regolamento

scolastico

Titolo I Organizzazione dell'Istituto

Capitolo I Generalità

Art. 1

Denominazione La denominazione «Istituto Scolastico della Collina d'Oro» si riferisce alle Scuole Elementari e alle Scuole dell'Infanzia del Comune di Collina d'Oro.

Art. 2

Composizione L'Istituto Scolastico è composto:

- dalle Scuole Elementari con sede in Piazza Brocchi a Montagnola
- dalla Scuola dell'Infanzia con sede in Via Hesse a Montagnola
- dalla Scuola dell'Infanzia con sede in Via ai Grotti a Gentilino.

Capitolo II Organi di conduzione

Art. 3

Direzione La conduzione dell'Istituto è affidata a un direttore la cui assunzione può essere a tempo parziale o a tempo pieno.

Art. 4

Sede della Direzione La Direzione dell'Istituto Scolastico ha sede presso le Scuole Elementari a Montagnola.

Art. 5

Compiti della Direzione I compiti del Direttore sono stabiliti dalla Legge della scuola (artt. 31, 34, 35), dal Regolamento di applicazione della Legge della scuola (artt. 34, 35, 36) e dal Regolamento organico dei dipendenti comunali.

Art. 6

Collegio dei docenti La composizione, i compiti e il funzionamento del Collegio dei docenti sono stabiliti dalla Legge della scuola (art. 36) e dal relativo Regolamento di applicazione (art. 31).

Capitolo III Organi di rappresentanza

Art. 7

Assemblea
dei genitori

- a L'Assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale degli allievi che frequentano l'Istituto.
I genitori affidatari di allievi che frequentano l'Istituto fanno parte, a pieno titolo, dell'Assemblea dei genitori.
- b L'Assemblea dei genitori può costituirsi, nominando un Comitato Direttivo e adottando un proprio regolamento in ossequio agli artt. 42 e 44 della Legge della scuola e agli artt. 63 e 64 del Regolamento di applicazione della Legge della scuola.

Capitolo IV Norme concernenti i docenti

Art. 8

Incontri
con i genitori

- a Ogni docente titolare di classe di Scuola Elementare convoca i genitori dei propri allievi per la riunione d'inizio anno scolastico, previa comunicazione alla Direzione e, per suo tramite, all'Ispettorato scolastico e al Municipio, secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni per gli insegnanti stabilite dal Collegio degli ispettori.
- b A questa riunione sono tenuti a partecipare anche i docenti di materie speciali e di sostegno pedagogico che per la prima volta insegnano nella classe.
- c Per le Scuole dell'Infanzia, fanno stato le disposizioni emanate dal Collegio degli ispettori.

Art. 9

Acquisto di materiale

La distinta del materiale, di sezione e per allievo, necessario per l'anno scolastico successivo, deve essere consegnata dai docenti alla Direzione di regola entro il 30 giugno di ogni anno.

A dipendenza delle attività didattiche in corso, il singolo docente o il Collegio possono presentare alla Direzione motivata richiesta di ulteriore materiale. La Direzione potrà autorizzare l'acquisto in base alla disponibilità del credito specifico previsto e disponibile.

Art. 10

Danni e mancanze

I docenti sono tenuti a notificare sollecitamente alla Direzione danni e mancanze concernenti le infrastrutture, le suppellettili e il materiale dell'Istituto. La Direzione coordina la manutenzione del materiale e degli spazi comuni.

Art. 11

Iniziative di persone o enti esterni

Vendite, fotografie, concorsi, volantini, ecc. proposti da persone o enti esterni devono essere autorizzati dalla Direzione, che potrà chiedere un parere ai docenti interessati o al Collegio dei docenti.

Art. 12

Indennità di trasferta

Sono riconosciute le trasferte per incombenze professionali preventivamente autorizzate dalla Direzione e/o dall'Ispettorato e/o dal Municipio, secondo i parametri dell'Amministrazione Cantonale o del Regolamento Organico Comunale.

Art. 13

Possibilità di accesso all'edificio scolastico

Ogni docente ha diritto di accedere all'edificio scolastico e di utilizzare le strutture anche al di fuori del tempo di scuola, per lo svolgimento di attività connesse con l'attività professionale.

Gli enti esterni devono richiedere l'autorizzazione per l'uso degli spazi comuni alla Direzione o al Municipio e sono responsabili dell'ordine e della cura delle infrastrutture.

Art. 14

Manutenzione stabili

Entro la fine dell'anno scolastico, ogni docente segnala alla Direzione i lavori di manutenzione o di modifica necessari per la buona conservazione degli stabili, con particolare riferimento ai locali adibiti all'insegnamento (aule di classe e aule speciali) o ai servizi (palestra, cucina, saloni, refettori, ecc.), come pure eventuali lavori da eseguire negli spazi esterni.

Capitolo V

Norme per gli allievi

Art. 15

Sorveglianza degli allievi

I docenti titolari garantiscono la sorveglianza degli allievi, oltre che nel normale orario scolastico, anche durante il quarto d'ora d'ingresso che precede l'inizio delle lezioni.

All'inizio di ogni anno scolastico, la Direzione organizza la sorveglianza degli allievi che attendono la partenza dei mezzi di trasporto (autopostale e/o scuola-bus) e di quelli ospitati alla mensa, affidandola, di regola, ai docenti.

Art. 16

Comportamento degli allievi

Gli allievi sono tenuti a comportarsi in modo educato e rispettoso nei confronti di tutti gli operatori scolastici, siano essi educatori o collaboratori dei vari servizi, nonché dei loro compagni.

Devono inoltre collaborare al mantenimento in buono stato degli stabili, dei mobili e delle aree ricreative pubbliche di cui usufruiscono; devono rispettare il materiale d'insegnamento loro consegnato e quello dei loro compagni.

Il comportamento inadeguato, in particolare durante il trasporto scolastico, così come alla mensa, potrà essere sanzionato dalla Direzione, previa verifica dell'attendibilità delle segnalazioni, sentito il parere del Collegio dei Docenti.

I casi gravi verranno segnalati, per competenza, al Municipio e all'Ispettorato Scolastico.

Capitolo VI Norme per i genitori

Art. 17

Lezioni speciali

Gli allievi sono tenuti a partecipare regolarmente allo svolgimento delle lezioni speciali (educazione fisica, educazione musicale, istruzione religiosa, ...). Le richieste di dispensa, per le materie dove la dispensa è possibile, devono essere presentate per scritto, al docente titolare o al docente speciale. Gli allievi dispensati non possono abbandonare l'edificio scolastico e devono essere affidati alla custodia del docente titolare o, previo accordo, di un altro docente.

Art. 18

Accompagnamento degli allievi

Gli orari d'inizio e di termine delle attività educative in ambedue gli ordini di scuola devono essere rispettati.

- a Scuole Elementari: i genitori sono invitati ad accompagnare gli allievi fino all'entrata dell'edificio scolastico, evitando, per motivi di ordine ed educativi, di entrare negli atrii e nelle aule.
Sono ammesse eccezioni in caso di comunicazioni ai docenti.
- b Scuola dell'Infanzia: fanno stato le disposizioni specifiche emanate dall'Ispettorato e/o dai docenti della sede.

Art. 19

Giustificazione
delle assenze

I genitori sono tenuti a rispettare il calendario scolastico ufficiale che viene loro consegnato all'inizio di ogni anno scolastico. Eventuali richieste di congedo, di carattere eccezionale, devono essere annunciate e motivate per scritto, con un adeguato anticipo, alla Direzione, che deciderà sentito il docente titolare e/o l'ispettorato.

Ogni assenza deve essere comunicata tempestivamente al docente titolare, per telefono o tramite un altro allievo, prima dell'inizio delle lezioni. Successivamente dovrà essere giustificata per scritto a richiesta del docente titolare. Per assenze dovute a malattia, il docente titolare può richiedere la presentazione del certificato medico.

In caso di malattie infettive, i genitori sono tenuti a darne immediata comunicazione al docente; il rientro è subordinato alla presentazione di una dichiarazione medica comprovante l'idoneità a riprendere la scuola.

Devono pure essere segnalati con sollecitudine casi sospetti o accertati di pediculosi del capo.

Art. 20

Stazionamento
di veicoli privati

I genitori che raggiungono le sedi scolastiche con la vettura privata sono sempre tenuti a utilizzare i parcheggi pubblici siti nelle adiacenze al fine di garantire la sicurezza degli allievi.

È da evitare lo stazionamento dei veicoli al di fuori delle zone delimitate, creando disagio agli allievi e ai veicoli di servizio.

Art. 21

Colloqui

Gli incontri delle famiglie con i docenti sono da tenere, di regola, al di fuori dell'orario scolastico (lezioni speciali e ricreazioni comprese) e devono essere preventivamente concordati tra gli interessati.

Art. 22

Norme assicurative

Gli infortuni scolastici sono coperti dalle casse malati o assicurazioni private, a eccezione di quelli comportanti invalidità o decesso. Questi ultimi devono essere tempestivamente notificati al docente titolare che provvederà, tramite la Direzione, alla segnalazione alla Compagnia di Assicurazione mediante l'apposito formulario.

Titolo II **Norme varie**

Capitolo VII **Disposizioni**

Art. 23

Utilizzazioni di locali scolastici da parte di enti terzi

Le richieste per l'utilizzazione delle infrastrutture scolastiche da parte di enti terzi sono da inoltrare in forma scritta al Municipio o alla Direzione: quest'ultima deciderà autonomamente o con il consenso del Municipio, sentito, se necessario, il parere del Collegio dei docenti. Di regola, non è concessa l'utilizzazione delle aule di classe: è comunque necessario il consenso del docente titolare.

Art. 24

Divieto di fumare

È vietato fumare all'interno del perimetro degli edifici scolastici.

Art. 25

Iscrizione

La Direzione trasmette alle famiglie le indicazioni necessarie per l'iscrizione dei figli: entro la fine di marzo per le Scuole dell'Infanzia; entro la fine di maggio per le Scuole Elementari.

Art. 26

Orario scolastico

L'orario giornaliero è stabilito dal Municipio, sentito il parere della Direzione e del Collegio dei docenti, tenuto conto delle esigenze legate al servizio di trasporto e nel rispetto delle disposizioni cantonali.

Art. 27

Spostamenti

I docenti delle Scuole Elementari sono tenuti ad accompagnare la propria sezione negli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico. In particolare, dev'essere accompagnato lo spostamento dall'aula di classe alla palestra e viceversa.

Art. 28

Ricreazione

La sorveglianza delle ricreazioni è garantita da tutti i docenti titolari, con l'eventuale collaborazione dei docenti speciali. In particolare, devono vigilare che nessun allievo abbia a uscire dai cancelli. Di regola, tutti gli allievi devono svolgere le ricreazioni al di fuori delle aule scolastiche.

Art. 29

Refezione

L'ammissione degli allievi delle Scuole Elementari alla refezione scolastica è regolata dalle seguenti direttive stabilite dal Municipio:

- a La refezione scolastica è stata istituita per ospitare gli allievi abitanti nelle frazioni del Pian Scairolo e al Lago, come pure a scopo sociale per aiutare le famiglie in difficoltà.
 - b Capacità massima degli spazi: 40 allievi.
 - c Priorità alla refezione scolastica è data agli allievi abitanti nelle frazioni del Pian Scairolo e al Lago, verso le quali non è funzionante il servizio di trasporto a mezzogiorno.
 - d Se vi sono posti disponibili possono essere ammessi, nell'ordine, anche gli allievi con i seguenti requisiti:
 - di famiglie monoparentali il cui genitore che ha la custodia deve lavorare;
 - qualora entrambi i genitori fossero impossibilitati a rientrare al domicilio durante il mezzogiorno (da giustificare);
 - con situazioni famigliari particolari, segnalate dai Servizi sociali riconosciuti;
 - con un genitore in precario stato di salute comprovato da certificato medico;
 - in caso di situazioni o eventi eccezionali.
- Nel caso in cui il numero delle richieste dovesse superare il numero dei posti disponibili, la selezione sarà fatta tenendo conto anche del reddito lordo del lavoro e di altre fonti di entrambi i coniugi, con un limite di Fr. 70'000.–.
- e La refezione scolastica sarà funzionante nei giorni interi di scuola previsti dal calendario scolastico.
 - f Le tasse per pasto sono stabilite in Fr. 6.– fino ad un reddito di Fr. 70'000.– e in Fr. 10.– per redditi superiori a Fr. 70'000.–. Le stesse potranno essere modificate annualmente dal Municipio.
 - g La domanda di ammissione dovrà essere inviata alla Direzione dell'Istituto scolastico tramite l'apposito formulario, allegando la documentazione richiesta.
 - h L'autorizzazione a frequentare la refezione scolastica sarà valida anche per gli anni scolastici successivi se non sarà data disdetta per scritto dalla famiglia o dalla Direzione dell'Istituto scolastico.
 - i La Direzione dell'Istituto scolastico deciderà sulle domande di ammissione, tenuto conto della documentazione presentata e di eventuali verifiche sull'effettivo bisogno della famiglia.

Contro la decisione della Direzione è ammesso reclamo al Municipio entro 15 giorni.

Per la Scuola dell'Infanzia:

- a Valgono le disposizioni cantonali.
- b La tassa di refezione è stabilita dal Municipio.

Art. 30

Informazioni
alle famiglie

Le informazioni alle famiglie vengono emanate dalla Direzione e/o dal Collegio dei docenti, se riguardano tutti gli allievi; dal docente titolare, se riguardano allievi di singole classi.

Art. 31

Credito annuo

Per lo svolgimento delle attività didattiche e culturali, all'Istituto è assegnato, dal Municipio, un credito annuo da gestire in modo autonomo. Il Collegio dei docenti formula all'indirizzo della Direzione o del Municipio, entro la fine di agosto, la proposta di credito da inserire nei preventivi.

Art. 32

Monte ore

Si richiama il nuovo Regolamento del 15 gennaio 2002 concernente l'entità del monte ore.

Titolo III

Servizi scolastici

Art. 33

Responsabilità

La responsabilità dell'Istituto nei confronti degli allievi sussiste entro il perimetro delle aree delle sedi scolastiche:

- a per gli allievi che giungono alle sedi e tornano a casa con mezzi propri, dal quarto d'ora che precede l'inizio delle lezioni al termine delle medesime.
- b per gli allievi che usufruiscono del servizio di trasporto con pulmini dell'Istituto, dal momento in cui salgono sul mezzo per arrivare a scuola al momento in cui scendono quando tornano a casa.
- c per gli allievi della refezione scolastica, dal termine delle lezioni del mattino al quarto d'ora che precede l'inizio delle lezioni del pomeriggio.

Art. 34

Trasporto scolastico

Il trasporto scolastico viene organizzato come segue:

- a Scuole Elementari: ove previsto dal Comune.
Scuole dell'Infanzia: ove previsto dal Comune.
Il Municipio può decidere i cambiamenti, anche temporanei, che dovessero rendersi necessari.
- b All'inizio di ogni anno scolastico, la Direzione allestisce l'elenco degli allievi autorizzati, stabilisce gli orari e i luoghi delle fermate.
- c In caso di comportamento inadeguato, la Direzione, il Collegio dei docenti e il docente titolare decideranno i provvedimenti da adottare.
- d A turni, i docenti garantiscono la sorveglianza degli allievi in attesa dell'autopostale, al termine delle lezioni del mattino e del pomeriggio.
- e Per le Scuole Elementari, le iscrizioni vengono effettuate all'inizio della frequenza e valgono anche per gli anni successivi se non vengono disdette.
Per le Scuole dell'Infanzia, le iscrizioni vengono effettuate all'inizio della frequenza di ogni anno scolastico.
- f Gli allievi autorizzati e iscritti al servizio di trasporto sono tenuti a usufruirne in modo regolare. Potrà essere revocata l'autorizzazione in caso di uso irregolare.

Art. 35

Scuola fuori sede

L'Istituto può organizzare periodi di scuola fuori sede per le classi elementari. Al più tardi all'inizio di ogni anno scolastico, il Collegio dei docenti, sentiti i docenti titolari delle classi interessate, sceglie i periodi e le sedi di svolgimento. Alle famiglie può essere richiesto il pagamento di un contributo alle spese.

Art. 36

Doposcuola

L'Istituto ha la facoltà di organizzare corsi doposcuola, a carattere opzionale o sociale. Alle famiglie può essere richiesto il pagamento di una tassa d'iscrizione.

Art. 37

Corsi o giornate sportive

L'Istituto ha la facoltà di organizzare corsi o giornate sportive nell'arco dell'anno scolastico. Gli eventuali costi verranno addebitati al credito annuo.

Art. 38

Entrata in vigore

- Il presente Regolamento, approvato
- dal Collegio dei Docenti in data 25 ottobre 2004
 - dall’Ispettorato Scolastico del II circondario in data 21 dicembre 2004
 - dal Municipio di Collina d’Oro, con RM 832, in data 22 novembre 2004
- entra in vigore dalla data di approvazione del Municipio.

Viene inviato/consegnato ai genitori di tutti gli allievi che frequentano le Scuole Elementari e le Scuole dell’Infanzia durante l’anno scolastico 2004/2005.

Viene inviato/consegnato ai genitori dei nuovi allievi prima dell’inizio della frequenza.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento fanno stato la Legge della scuola (1990) e relativo regolamento d’applicazione (1992), la Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare (1996) e relativo regolamento d’applicazione (1996) e le successive modifiche.

Il presente Regolamento abroga e sostituisce quello in vigore dal 1. gennaio 1997.

Organizzazione dell'Istituto	2	Norme varie	7
Generalità	2	Disposizioni	7
Art. 1 Denominazione	2	Art. 23 Utilizzazione di locali scolastici da parte di enti terzi	7
Art. 2 Composizione	2	Art. 24 Divieto di fumare	7
Organi di conduzione	2	Art. 25 Iscrizione	7
Art. 3 Direzione	2	Art. 26 Orario scolastico	7
Art. 4 Sede della Direzione	2	Art. 27 Spostamenti	7
Art. 5 Compiti della Direzione	2	Art. 28 Ricreazione	7
Art. 6 Collegio dei docenti	2	Art. 29 Refezione	8
Organi di rappresentanza	3	Art. 30 Informazioni alle famiglie	9
Art. 7 Assemblea dei genitori	3	Art. 31 Credito annuo	9
Norme concernenti i genitori	3	Art. 32 Monte ore	9
Art. 8 Incontri con i genitori	3	Servizi scolastici	9
Art. 9 Acquisto di materiale	3	Art. 33 Responsabilità	9
Art. 10 Danni e mancanze	3	Art. 34 Trasporto scolastico	10
Art. 11 Iniziative di persone o enti esterni	4	Art. 35 Scuola fuori sede	10
Art. 12 Indennità di trasferta	4	Art. 36 Doposcuola	10
Art. 13 Possibilità di accesso all'edificio pubblico	4	Art. 37 Corsi o giornate sportive	10
Art. 14 Manutenzione stabili	4	Art. 38 Entrata in vigore	11
Norme per gli allievi	4		
Art. 15 Sorveglianza degli allievi	4		
Art. 16 Comportamento degli allievi	4		
Norme per i genitori	5		
Art. 17 Lezioni speciali	5		
Art. 18 Accompagnamento degli allievi	5		
Art. 19 Giustificazioni delle assenze	6		
Art. 20 Stazionamento dei veicoli privati	6		
Art. 21 Colloqui	6		
Art. 22 Norme assicurative	6		

Telefono
091 986 46 46

Telefax
091 986 46 50

www.collinadoro.com

Regolamento scolastico

Novembre 2004
RM No. 832